

LE RELAZIONI TRA LE PARTI, I GIUDICI E GLI AVVOCATI NEL PROCESSO CIVILE UNGHERESE

László GÁSPÁRDY

SOMMARIO: I. Generalità. II. *Brevemente sulla storia di diritto processuale civile ungherese.* III. *Alcune “ancore” costituzionali del processo civile.* IV. *Scioglimento di liti senza “drama procesal”.* V. *Le relazioni tra parte ed avvocato.* VI. *Le relazioni tra le parti.* VII. *Le relazioni tra le parti, avvocati ed il giudice.* VIII. *Le prerogative della parte stante in giudizio senza avvocato.* IX. *Il giudice quale promotore delle relazioni con le parti.*

I. GENERALITÀ

I protoungheresi provenienti dall’Europa Orientale nella seconda metà del secolo nono d. C. occuparono la “pianura ungherese” ed i monti che la circondano al cuore dell’Europa Centrale. Lo stato ungherese nacque nel looo quale regno. Il territorio attuale dell’Ungheria attuale è di 93 mila chilometri quadri. Il numero degli abitanti è di lo milioni.

Caduto il comunismo, in virtù della Costituzione a partire dal 1989 l’Ungheria è una repubblica democratica. Tra 1949 e 1989 l’Ungheria era una repubblica “popolare”.

II. BREVEMENTE SULLA STORIA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE UNGHERESE

Per capire lo stato attuale del diritto processuale civile ungherese si ha bisogno di rivolgersi ai tempi passati. L’Ungheria moderna nacque nella seconda metà dell’Ottocento: un Paese più o meno democratico e capitalista. Il primo codice di ritu fu approvato nel 1868, il secondo nel 1911. In quest’ultimo si rispecchiava l’influsso tedesco-austriaco, presente da se-

coli nelle leggi ungheresi. Dopo la seconda guerra mondiale la dittatura comunista mise fuori vigore il c. P.c. ed approvò una nuova legge in materia. La legge n.3 del 1952 anche se manteneva per un mezzo secolo il suo titolo, sotto la stessa denominazione essa era sottoposta a nove riforme: quattro volte durante il comunismo, cinque volte dopo i cambiamenti politici avvenutisi dal 1989-1990. Non si sembra difficile di constatare che nel suo contenuto attuale il cod.proc.civ. ungherese sia privo di una filosofia coerente. Vediamo ora i dettagli.

III. ALCUNE “ANCORE” COSTITUZIONALI DEL PROCESSO CIVILE

In fatto dei rapporti tra parti, giudice ed avvocati nei processi civili anche la nostra carta costituzionale fornisce poche informazioni. Tuttavia ci sono delle regole formulate a livello assai astratto le quali —più o meno— determinano il regolamento processuale. Tra tali norme della costituzione vanno menzionate:

- Il principio dell’uguaglianza, articolo 57, comma 1, Cost., il quale è appoggiato da due altri principi, secondo cui.
- È illecita la discriminazione, articolo 70. bis, comma 2, Cost., e rispettivamente.
- La Repubblica Ungherese ha il dovere di provvedere ad eliminare tutte le circostanze che ostacolino l’effettività dell’uguaglianza, articolo 70-bis, comma 3, Cost., infine.
- Il diritto al rimedio di legge/articolo 57, comma 5, Cost.

Il principi suddetti della Costituzione trovano la loro applicazione concreta nel cod.proc.civ. Le norme del codice del rito di cui sopra stanno in connessione con le relazioni tra le parti, ed i loro difensori, e tra parte e giudice.

Chi scrive desidererrebbe illustrare —mediante esempi— l’applicazione dei principi costituzionali nel tessuto del codice di rito.

Il principio dell’eguaglianza davanti la legge si manifesta nelle norme del c.p.c., le quali assicurano l’eguaglianza dei doveri e dei diritti sia per l’attore che per il convenuto. Naturalmente ad eccezione delle situazioni che sono strettamente collegate con le posizioni dell’attore o del convenuto.

Per evitare lo svantaggio che minaccia la parte stante in giudizio, non conoscente la lingua ungherese, la legge dispone di modo seguente: “A

causa di mancata conoscenza della lingua ungherese nessuno può subire svantaggio”, articolo 6, comma 1, c.p.c.

Per rendere effettiva l’eguaglianza delle armi, lo stesso codice dichiara che “tutti” e quindi non soltanto le parti contendenti sono autorizzati ad usare-in conformità con l’accordo internazionale rispettivo-la propria madrelingua, la propria lingua regionale o la lingua della minoranza alla quale il partecipante al processo appartiene. Articolo 6, comma 2, c.p.c. Inoltre-per facilitare la comunicazione tra il partecipante ed il giudice, in caso di tale necessità, il giudice deve provvedere alla partecipazione di un interprete. In questo caso i costi e le competenze dell’interprete sono anticipati dallo Stato. Articolo 78, comma 4, c.p.c. Purtroppo nei confronti dei muti, sordi o sordomuti non è così cavalleresco...

Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale-dal punto di vista costituzionalità-il diritto al rimedio di legge non è un diritto illimitabile: esso-in sostanza-significa il diritto d’appello. In realtà il cod.proc.civ. contiene un vasto assortimento dei rimedi di legge. Per gravi motivi, ad esempio nell’interesse di mantenimento della clausola sui “tempi ragionevoli” dei processi-citiamo sempre il parere della C.C. il legislatore è costituzionalmente autorizzato a limitare il diritto all’appello. Dopo la modifica della Costituzione, avvenutasi nel 1997, il legislatore-a giudizio di chi scrive-di modo infelice ha escluso l’appellabilità delle sentenze proferite in primo grado nel contenzioso amministrativo. Ci sono rimaste alcune eccezioni. Sempre il legislatore dell’anno 1997 ha introdotto un rito speciale per le cause se il valore d’oggetto dell’appello rimanesse inferiore a duecento mila Fiorini. Si deve dare una breve informazione: Il salario minimo garantito per legge a livello mensile è di cinquanta mila Fiorini. Sia il ricorrente che la controparte in questo regime della “Giustizia minore” sono limitati nei diritti di cui godono le parti in base al regime generale.

IV. SCIOLIMENTO DI LITI SENZA “DRAMA PROCESAL”

Secondo l’ordinamento ungherese ci sono alcune istituzioni giuridiche che rendono possibile l’accesso al titolo esecutivo. Tali possibilità sostituiscono l’avviamento di una vera e propria causa litigiosa. A livello generale va sottolineato che le alternative:

- Si limitano ai diritti disponibili.

- Non tutti i diritti disponibili possono essere tutelati per il tramite delle alternative.
- Non tutte le forme delle alternative, nel senso lato, risultano un titolo esecutivo.

Orbene, alcune leggi in materia di rapporto del lavoro ed in quella di difesa del consumatore, permettono —ed anzi suggeriscono— conciliazione tra le parti contendenti ma il consenso messo in verbale dall'ente conciliatore e da esso approvato soltanto nei casi di controversie di lavoro costituisce titolo esecutivo. Dal 2000.

Come abbiano avuto a dire più sopra non per tutti i diritti soggettivi —anche se disponibili— si apre la possibilità di evitare il processo di cognizione, incoronato di una sentenza. Tuttavia per tale scopo ci sono tre possibilità che, in parte, offrono la scelta liberatoria esse.

In primo luogo va menzionata l'ingiunzione/in Austria ed in Germania: la *Mahnverfahren*. Nell'ordinamento ungherese l'ingiunzione è una forma della giurisdizione volontaria. L'oggetto di richiesta del creditore non può essere, secondo la regola generale, se non una somma liquida. Contro il decreto del giudice il debitore può presentare la sua opposizione in seguito alla quale si inizia il processo litigioso. Per i costi ridotti, com riferimento alla breve durata della procedura ed a causa di maggiormente mancata opposizione, l'ingiunzione è molto favorita, anche in Ungheria. I creditori se il valore di loro pretese non superi duecento mila Fiorini —per legge— devono scegliere questa via. La somma sovramenzionata ora corrisponde al prezzo di un metro quadro di una abitazione elegante.

Il codice di procedura civile, articolo 127, commi 1-4, rende possibilite il tentativo di conciliazione in ogni caso se l'oggetto della pretesa è un diritto disponibile. Il limite di questa alternativa è che soltanto le liti, che del resto appartengono davanti il Pretore posono essere risolte di questo modo. In realtà si tratta di una istituzione assai marginale.

In virtù della legge n. 53 del 1994 sullesecuzione forzata in un circolo ristretto, p.e. se un contratto era redatto da un notaio —dopo la scadenza di termine della prestazione— il titolare d'un diritto può rivolgersi agli organi della Giustizia per chiedervi l'avviamento dell'esecuzione forzata.

Quanto ai punti, dal punto di vista delle relazioni tra parti avvocati-judici si può fissare che:

- In questi casi la difesa professionale/in altri termini: la rappresentanza per un avvocato non è obbligatoria.

- Nei casi sovramenzionati ad eccezione del tipo trattato sub b, il rapporto tra le parti, ed i loro difensori, ed il giudice è del tutto impersonale.

La legge n. 121 dell'anno 1994 sull'arbitrato rivitalizzò quest'istituto classico che subiva un lungo periodo di ristagno durante i decenni della dittatura. Il legislatore —da timido seguace delle tendenze internazionali— limitava la competenza dell'arbitrato per i soli casi quando la lite è riconducibile all'attività commerciale di una delle parti. Secondo un bollettino, non troppo recente: edito del 1995, della Camera di commercio il numero di lodi dell'Arbitrato funzionante nel suo seno tra 1990 e 1995 non superava, a livello annuo-i 250 casi.

In virtù di Statuto dell'Arbitrato presso la Camera di Commercio il metodo principale della comunicazione è la forma scritta, mentre l'udienza è del tutto orale. Le parti non sono tenute ad esser rappresentate da un avvocato. Nem maggior numero dei casi le parti sono persone giuridiche, di conseguenza la rappresentanza è inevitabile.

I raggi di competenza dell'arbitrato sono abbreviati anche da un altro limite secondo cui se il valore d'oggetto della lite non superi duecento mila Fiorini tale possibilità è esclusa. Rimane quindi l'avviamento del procedimento d'ingiunzione.

V. LE RELAZIONE TRA PARTE ED AVVOCATO

Un mezzo secolo fa il nuovo c.p.c. mise fuori vigore le norme del vecchio c.p.c., le quali-ad eccezione del livello pretorile-avevano necessitato la difesa delle parti per il tramite d'un avvocato nelle cause litigiose. Il sistema è rimasto intoccato per alcuni decenni. Ora, però, davanti le Corti d'Apello ed in Cassazione il ricorrente deessere rappresentato da un avvocato. In generale le parti contendenti, ad eccezione degli alti livelli di Giustizia, a loro scelta libera possono o no nominare i loro difensori, p.e. anche tra i loro parenti vicini.

Il rapporto giuridico tra parte ed avvocato —di regola— nasce a mezzo di un contratto che contiene anche le competenze dell'avvocato. La misura di premio dell'avvocato —principalmente— non è limitata. Fatto il contratto tra parte ed il suo avvocato, nei confronti del giudice e della controparte al posto della parte procede l'avvocato da ella autorizzato. Ad eccezione se il giudice provvede allacompanizione personale della parte all'udienza.

La comparizione personale di tutte e due le parti è un obbligo alla prima udienza nelle cause familiari, il che —naturalmente— non vi rende superflua la presenza degli avvocati.

VI. LE RELAZIONI TRA LE PARTI

Dal punto di vista abbastanza formale le relazioni tra le parti possono essere divise in due categorie. Secondo questa tipologia le relazioni in argomento si effettuano a, puramente tra le parti, senza l'intervento anteriore del giudice, oppure b/ in situazioni ordinate o coordinate dal giudice, con riferimento particolare all'udienza.

Naturalmente le parti, rappresentate o no dagli avvocati, hanno il diritto, o meglio: la possibilità di costituire o e mantenere rapporti informali, diremmo: edoprocessuali od endoprocessuali/ durante il processo. Nel maggior numero dei casi lo scopo di queste interazioni è l'estinzione consensuale del processo, o il compromesso tra di loro.

Inoltre le parti, in base al loco accordo, possono chiedere il rinvio dell'udienza, il cui termine è stato già fissato dal giudice. Tale accordo ha carattere vincolante per il giudice a patto se la richiesta sia motivata ed essa arrivi al giudice almeno otto giorni prima di termine dell'udienza. Infine le parti sono autorizzate a proporre il rito camerale, risparmiando così la tenuta dell'udienza davanti il foro di secondo grado.

Se la causa litigiosa non finisce con sentenza alla fine della prima udienza, il giudice fissa il termine dell'udienza consecutiva. In questa situazione il giudice può provvedere alla preparazione di essa mediante dichiarazioni messe iniscritto a condizione che la parte sia difesa da un avvocato o tale impegno non cagioni “gravi difficoltà per la parte. Le dichiarazioni preparative di cui sopra devono esser indirizzate al giudice ma una copia —a seconda di contenuto dell'ordinanza— dev'essere intimata direttamente anche alla parte avversaria oppure ad opera del giudice.

VII. LE RELAZIONI TRA LE PARTI, AVVOCATI ED IL GIUDICE

Anche il diritto processuale civile ungherese contiene norme che per tutta la materia in argomento sono valide. L'unità sostanziale del regolamento processuale, prima di tutto, deve ai principi costituzionali. Tuttavia ci sono norme speciali che non sono direttamente riconducibile

alla carta costituzionale. Tutto sommato le relazioni tra parte e giudice sono condizionate —tra l’altro— dalla circostanze seguenti:

- Se la parte è o no rappresentata da un avvocato.
- Se la parte è attore o convenuto.
- Se la causa si trova al primo, al secondo oppure al “terzo” grado.

Di regola principale in ogni grado e stato del processo il primo passo ce lo fa la parte. L’attore e l’appellante ecc. In generale le iniziative delle parti necessitano la risposta da parte del giudice. Per decenni anni non era così. Nell’Ungheria, a partire da 1952 fino a 1995 nelle cause litigiose l’influsso del giudice sugli avvenimenti processuali era decisivo. Il sovrappeso dell’ufficialità divenne vigorosamente limitato con la 5a. Novella del c.p.c. Tra le novità da essa introdotte va menzionata la norma generale secondo cui il giudice non può raccogliere d’ufficio i mezzi di prova: la materia probatoria dev’essere il risultato dell’attività delle parti. Solamente in fatto di ammissibilità del mezzo di prova decide il giudice.

Nonostante la regola principale, l’ufficialità riguardante i mezzi di prova è rimasta intoccata nel 1995 nei confronti delle cause concernenti lo stato civile o familiare del convenuto, di regola anche quello dell’attore. Quanto alla regola principale, essa è realizzabile senza difficoltà visto il fatto che tendenzialmente si aumenta la partecipazione degli avvocati ai processi regolati dalle norme generali del codice di rito, i quali —in generale— danno luogo alla dimostrazione degli interessi privati. Quanto alle cause litigiose il cui oggetto è lo *status* civile o familiare, il motivo di mantenimento delle “vecchie” regole era di assicurare —anche per il tramite dell’intervento attivo del giudice— chè la farrispecie registrata nella sentenza rispecchiasse la verità, non quella “formalle”, in queste cause strettamente connesse con gli interessi generali.

VIII. LE PREROGATIVE DELLA PARTE STANTE IN GIUDIZIO SENZA AVVOCATO

Come abbiamo avuto a scrivere più sopra/*sub* 3, in virtù della Costituzione ungherese lo Stato ha l’obbligo di elaborare provvedimenti per garantire —tr l’altro— l’ “uguaglianza delle armi” anche nelle cause litigiose. A giudizio del legislatore la mancata rappresentanza da un avvocato è uno svantaggio per la parte.

Il cod. proc. civ. —in sostanza— offre tre possibilità alla parte stante in giudizio senza avvocato, il cui scopo è di eliminare gli svantaggi riconducibili alla mancata presenza di un avvocato. Tali mezzi sono:

- Il diritto alla stesura gratuita degli atti processuali.
- Il dovere del giudice di informare la parte contendente non avente difensore tecnico.
- Il diritto al patrocinio gratuito.

Il cittadino non avente avvocato ha il diritto di rivolgersi agli organi della Giustizia, i quali sono tenuti a mettere iniscritto la domanda con cui si inizia il processo. Se in primo grado procede il Pretore, tale richiesta è indirizzabile a ciascuna Pretura. Se la prima istanza è il Tribunale, la richiesta devéssere presentata davanti il Tribunale competente. Si sembra che tale servizio, effettuato in realtà dagli uditori giudiziari, sia difficilmente compatibile con le funzioni classiche della Giustizia. Si tratta, tuttavia, di una possibilità che di anno in anno sta per perdere il suo significato sempre marginale.

In caso di necessità il giudice è obbligato di informare la parte stante in giudizio senza avvocato dei suoi diritti e doveri processuali. Articolo 7, comma 2, cod.proc.civ. Anche questa formula, del resto: difficilmente interpretabile ed applicabile, si manovra tra la Scilla di bonarietà e la Cariddi di terzietà degli enti della Giustizia.

La parte non abbiente può chiedere al giudice la nomina di un avvocato quale suo patrocinante gratuito. Nominato il patrocinante gratuito, questi è tenuto a difendere gli interessi della parte, pagato in anticipo dallo Stato. Se la parte non abbiente vincerà, la parte soccombente pagherà i costi e le competenze del patrocinante gratuito per lo Stato. In caso di soccombenza della parte da lui difesa lo Stato è tenuto a pagare le competenze ed i costi del patrocinante gratuito.

IX. IL GIUDICE QUALE PROMOTORE DELLE RELAZIONI CON LE PARTI

Gli impulsi che tengono in vita un processo civile —in generale— si manifestano negli atti delle parti. Nell'ordinamento ungherese, come forse in tutti i Paesi, il giudice ha una funzione duplice: da un lato egli ha il dovere di organizzare l'*iter* della procedura ed assicurare il suo buon andamento, dall'altra parte è tenuto ad apprezzare —mediante i suoi provvedi-

menti— le gestioni concrete dei partecipanti alla causa litigiosa: rifiutandole o dando luogo ad esse. Al vertice di tali riflessioni del giudice vi troviamo, senza dubbio, la sentenza definitiva. Per compiere la sua funzione il giudice in una parte delle situazioni procede d'ufficio, p.e. quando rifiuta la domanda *in limine litis*, quando trasmette gli atti processuali all'ente competente, quando dichiara l'estinzione del processo, quando sospende il processo. In un 'altra serie delle situazione il giudice su richiesta della parte, delle parti. As esempio: in caso di compromesso che —in virtù del c.p.c.— dev'essere approvato dal giudice perchè esso costituisca titolo esecutivo. Di regola generale i mezzi di prova devono essere proposte dalle parti, mentre spetta al giudice di decidere sull'ammissibilità di essi ecc.

Le interazioni tra giudice e parti possono essere tipizzate da due punti di vista. Da un lato si può distinguere tra situazioni che permettono o necessitano la presenza davanti il giudice. La comparizione delle parti all'udienza in primo grado è quasi sempre obbligatoria, Eccezionalmente in secondo grado e senza eccezione in Cassazione il rito camerale va applicato. Dall'altra parte, però, riteniamo necessario di sottolineare che tutti i provvedimenti del giudice debbono esser messi iniscritto. I decreti ed ordinanze —di regola principale— li contengono i protocolli. I provvedimenti del giudice in quanto appellabili devono essere notificati agli interessati.

